



SENT. 756/24  
Rep. 818/24  
Liq. Donnici 46/24  
Liq. CALI 47/24  
R.G. 1765-1/2024

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
Sezione XIV

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Angela Coluccio - Presidente  
dott. Fabio Miccio - Giudice rel.  
dott. Caterina Bordo - Giudice

nel procedimento n. 1765-1/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

Sigg.ri Cali Sabrina, CFCLASRN67T69H501J e Donnici Perfrancesco, CF DNNPFR68R31H501J, rappresentati e difesi dall'Avv. Mariacristina Petrolo e con l'assistenza dell'Avv. Isabella Maria Rinaldi, nominata Gestore della Crisi da Sovraindebitamento dall'Organismo di composizione della crisi Protezione Sociale Italiana - "Segretariato sociale di Roma", con provvedimento in data 23/01/2024.

- Ricorrente -

SENTENZA

**Oggetto:** apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata promosso dai Signori CALI SABRINA e DONNICI PERFRANCESCO, per il tramite dell'Avv. Mariacristina Petrolo, con l'assistenza del Gestore della Crisi, Avv. Isabella Maria Rinaldi;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI;

rilevato che i ricorrenti hanno presentato un'unica domanda in quanto conviventi di fatto ex art. 66, comma 2 del CCII - che qualifica "membri della stessa famiglia" anche le parti dell'unione civile e i

conviventi di fatto – e formano un nucleo familiare composto dai medesimi ricorrenti conviventi;

rilevato che i ricorrenti rivestono la qualità di consumatori, sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 e 268 c. 1 CCII gli stessi sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato che ai sensi della nuova formulazione dell'art. 269 CCII, secondo comma, così come modificato dal Decreto correttivo n. 136/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024, immediatamente applicabile anche alle procedure pendenti, si dispone che la relazione dell'OCC deve altresì indicare *"le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni"* e deve altresì contenere *"l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo"*, secondo cui *"quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie"*;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione del Gestore della crisi nominato dall'OCC nella persona dell'Avv. Isabella Maria Rinaldi, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori (vds. pagg. 10-15 relazione del Gestore della Crisi, allegato A al ricorso);

rilevato che le cause dell'indebitamento sono individuate dal Gestore della Crisi nella perdita dell'attività lavorativa del Sig. Donnici e trovano, quindi, causa in eventi di natura esogena concomitanti al tracollo dell'attività lavorativa di uno dei due componenti del nucleo familiare che hanno depauperato irrimediabilmente le risorse del nucleo stesso disponibili e necessarie per far fronte alle obbligazioni assunte verso banche ed istituti finanziari, nonché verso l'Erario e altri enti e società (cfr. pagg. 6-9 relazione del Gestore);

rilevato che il Gestore ha escluso una condotta non diligente dei ricorrenti nell'assumere le obbligazioni, anche tenuto conto dell'esame degli estratti conto, posto che dagli stessi *"non è apparsa la presenza di spese voluttuarie o ingenti che possano far supporre una condotta poco diligente, o di entrate finanziarie che siano state impiegate per mero godimento delle somme, bensì destinate a finalità volta per volta sorrette da adeguati giustificativi in prevalenza riferite a di mera*

sopravvivenza dedicate a spese mediche, farmaceutiche e di carattere alimentare" (vds. pag. 21 relazione del Gestore).

rilevato che il totale delle passività del nucleo familiare unitariamente considerato viene quantificato in Euro 682.573,66, importo comprensivo del compenso spettante all'OCC e al nominando Liquidatore (vds. pag. 37 relazione del Gestore);

rilevato che la Sig.ra Cali Sabrina è proprietaria per 1/2 di due immobili già assoggettati a procedura esecutiva (immobile sito in Roma, [redacted])

[redacted] e di un'autovettura Toyota targa [redacted]

rilevato che lo stipendio netto effettivamente percepito dalla Sig.ra Cali Sabrina, da porre a base quale reale risorsa reddituale mensile è pari alla somma di euro [redacted]

rilevato che il Sig. Donnici Pierfrancesco è proprietario per 1/2 di due immobili già assoggettati a procedura esecutiva (immobile sito in Roma, [redacted])

[redacted] immobile sito in Roma, [redacted]

rilevato che il Sig. Donnici Pierfrancesco non è proprietario di autoveicoli o di altri beni mobili registrati;

rilevato che il Sig. Donnici Pierfrancesco si trova in stato di disoccupazione dal 2011 (vds. doc. 58 autodichiarazione di assenza di redditi e doc. 56 estratto INPS);

rilevato che il gestore, nella propria relazione, ha attestato che l'attivo da distribuire ai creditori si ricaverebbe: i) dalla messa a disposizione della somma di Euro 325,00 al mese da parte della Signora Cali per 36 mensilità, quale quota parte del proprio reddito mensile detratte le spese di sostentamento del nucleo familiare; ii) dal prezzo di aggiudicazione dell'immobile sito in Roma, [redacted]

[redacted] dal prezzo di aggiudicazione dell'immobile sito in Roma, [redacted]

[redacted] dalla messa a disposizione del bene mobile registrato intestato alla Signora Cali, costituito dall'autovettura Toyota targa [redacted]

[REDACTED]

rilevato che secondo il Gestore il piano proposto appare "attendibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei debitori e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili" (vds. pag. 42 relazione del Gestore), anche tenuto conto delle spese di sostentamento (quantificate in circa Euro [REDACTED] mensili) necessarie per il nucleo familiare composto dai medesimi ricorrenti e della circostanza che l'unica risorsa reddituale deriva dallo stipendio da lavoro dipendente della Sig.ra Cali;

rilevato che il Gestore ha attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori attraverso la liquidazione controllata dei beni facenti parte del patrimonio familiare (cfr. pag. 41 relazione del Gestore);

rilevato che il Gestore della crisi, nella propria relazione, conclude per la fattibilità della proposta di liquidazione formulata dal ricorrente ex art. 268 ss CCII (vds. pag. 42 relazione citata);

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei debitori;

rilevato che i debitori hanno messo a disposizione dei propri creditori l'intero patrimonio;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore debba essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII

- 1) Dichiaro aperta la procedura di liquidazione controllata dei Signori Cali Sabrina e Donnici Perfrancesco;
- 2) Nomina Giudice Delegato il dott. Fabio Miccio;
- 3) Nomina liquidatore l'OCC nella persona dell'Avv. Isabella Maria Rinaldi;
- 4) Ordina ai ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 5) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di

rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI. Si applica l'articolo 10 comma 3 del CCII;

- 6) Ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata;
- 8) dispone che il liquidatore:
  - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
  - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
  - entro 5 giorni dall'accettazione della nomina presenti al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che i debitori guadagnano con la propria attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;
- 9) dispone che ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. f) e g) e comma 4, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Roma, sia pubblicata nel registro delle imprese se i debitori svolgono attività d'impresa e sia trascritta al PRA nonché nei registri immobiliari in relazione ad eventuali beni mobili o immobili registrati; l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.


**Manda alla cancelleria per la notificazione al ricorrente, al debitore ed al liquidatore nominato.**

Roma, 4/2/24

Il Giudice Est.  
dott. Fabio Miccio



Il Presidente  
dott. Angela Coluccio



5

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria



Roma, il 4/2/24  
F. Miccio